



COMUNE DI RUTIGLIANO

(70018) CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
COMANDO POLIZIA LOCALE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

DIVIETO DELLA PRATICA DELL'ACCENSIONE E BRUCIATURA DELLE STOPPIE SUL TERRITORIO COMUNALE

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTO l'art. 2 commi 2 e 3 della citata L.R. n. 38/2016:

- **comma 2:** "Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.";

- **comma 3:** "La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.";

VISTO il D.P.G.R. n. 266 del 30/04/2018 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2018";

VISTA la nota della Presidenza della Giunta Regionale Sezione Protezione Civile prot. n. AOO_026/PROT - 0006063 del 05/06/2018, avente ad oggetto il divieto della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie su tutto il territorio regionale;

SI AVVISA

che la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine delle colture cerealicole, consentita dal comma 2 dall'art. 2 della L.R. n. 38/2016 nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può essere effettuata solo a seguito dell'emanazione delle linee guida da parte della Regione Puglia.

Pertanto, considerato che le linee guida che dovrebbero disciplinare tale pratica NON SONO STATE ANCORA EMANATE DALLA REGIONE PUGLIA

SI RENDE NOTO

CHE IN ASSENZA DELL'EMANAZIONE DELLE SUDETTE "LINEE GUIDA" NON È CONSENTITA LA PRATICA DELLA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DELLE PAGLIE.
I trasgressori saranno puniti come per legge.

IL COMANDANTE DELLA P.L.

(Avv. VITA Francesco)



IL SINDACO

(dott. ROMAGNO Roberto)